Condizioni Generali di Fornitura (CGF) Energia Elettrica e Gas Naturale

(Rev. 04/2026)

Eco Trade S.r.l.
Sede Legale: Via Fratelli Cairoli, SNC - 06023 Gualdo Tadino (PG), Italy
P.I. IT 03469240547 - C.S. 145.833,33 € i.v. - Fax. +39 075 850 1777
Sede Operativa: Zona Ind.le Rigutino Ovest n. 253/B, 52100 Arezzo - Fax. +39 0575 194 9080
N. Verde 800 627 477 - PEC eco.trade@pec.it - servizioclienti@ecotrade.bio - www.ecotrade.bio

Art.1 – art. 1.1 Definizioni contrattuali – art. 1.2 Conclusione del Contratto - art. 1.3 Requisiti di Mancato Gradimento e Solvibilità ai fini dell'efficacia del contratto - art. 1.4 Punti di prelievo Multipli – art.1.5 Attivazione della Fornitura – art. 1.6 Durata del Contratto Art. 1.1 Definizioni contrattuali "**Accettazione**": documento con il quale il Cliente accetta, sottoscrivendola, la "Accettazione di Proposta di Fornitura Energia Elettrica e/o Gas Naturale. "**CGF**": Condizioni Generali di Fornitura che disciplinano il presente rapporto di Fornitura. "**ARERA**": "Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" (già **AEEGSI**: "Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico)", Autorità indipendente istituita con la Legge n. 481 del 14 novembre 1995; "**Autorità**": ARERA ed altre Amministrazioni/Enti competenti nella materia che occupa, con capacità di emettere anche provvedimenti e/o delibere, etc.. "**BT/Cliente BT**": cliente BT è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato a bassa tensione; "**Cliente**": Cliente finale della "Fornitura", sia esso un Cliente Business o un Cliente Domestico. "**Cliente Business**": per le forniture di Energia Elettrica si intende il Cliente finale, alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia per usi diversi da quelli domestici, così come definito nell'Allegato A, art. 2.3 lett c Tiv e successive eventuali m.i; per le forniture di Gas Naturale, si intende il Cliente che utilizza il gas per usi diversi da quelli abitativi (ad esempio per usi industriali, artigianali), art 2.3 lett d Tiv. "**Cliente Domestico**": per le forniture di Energia Elettrica si intende il Cliente finale, alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia per usi domestici, così come definito nell'Allegato A, art. 2.3 lett a Tiv e successive eventuali m.i. Per le forniture di Gas Naturale, si intende il Cliente che utilizza il gas per alimentare applicazioni in abitazioni a carattere familiare e locali annessi, art 2.3 lett a e b TIV. "**Conclusione del Contratto**": requisiti che il Fornitore ritenga fondamentali ai fini della sussistenza del rapporto, come indicato all'art. 1.2 delle presenti CGF. "**Consumatore o cliente consumatore**": è la persona fisica o Condominio che utilizza il bene della fornitura (energia elettrica e/o gas naturale), per finalità divergenti dall'attività commerciale, industriale, artigianale, etc. "**Contratto**": contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale disciplinato e formato dalle CGF, dalle "CTE - Energia Elettrica" e/o "CTE - Gas Naturale" e suoi allegati, dall'"Accettazione" e suoi allegati, debitamente sottoscritti e compilati. "**CTE - Energia Elettrica**": documento con il quale il Cliente accetta, sottoscrivendole, le Condizioni Tecnico-Economiche, contenenti i dettagli tecnico-economici della fornitura di Energia Elettrica. "**CTE - Gas Naturale**": documento con il quale il Cliente accetta, sottoscrivendole, le Condizioni Tecnico-Economiche, contenenti i dettagli tecnico-economici della fornitura di Gas Naturale. "**Distributore**": Distributore di Energia Elettrica territorialmente competente e/o società che gestisce l'impianto di distribuzione del gas e il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di alimentazione, al punto di riconsegna del Cliente. "**Fasce orarie**": le fasce orarie così come definite dall'ARERA (Del. ARERA 181/06 e s.m.i.). "**Fasce Ore di Picco**": sono le ore comprese tra le 08:00 e le 20:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì. "**Fasce Ore Fuori Picco**": sono, nei giorni dal lunedì al venerdì, le ore comprese tra le 00:00 e le 08:00 e tra le 20.00 e le 24.00; nei giorni di sabato, domenica e festivi, tutte le ore. "**Fornitore**": Eco Trade srl in quanto soggetto erogatore della "Fornitura". "**Fornitura**": fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, somministrata ed erogata dal Fornitore in favore del Cliente. "**Fornitura congiunta**": Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale, somministrata dal Fornitore in favore del Cliente. "**Gruppo di misura/Contatore**": **si intendono le apparecchiature tese a misurare l'energia elettrica o il gas naturale utilizzato che si trovano presso il sito di fornitura/punto di fornitura**. "**Maggior Tutela / Servizio di ultima istanza/FUI**": Il Servizio di maggior tutela detto anche mercato di tutela o mercato tutelato per l'energia elettrica e il Servizio Ultima istanza gas/FUI per il gas naturale, sono forme intermedie tra il mercato libero e quello esclusivamente statale dell'energia, in cui i prezzi di vendita di luce e gas sono stabiliti dalle autorità pubbliche. "**Mancato Gradimento**": si verifica in caso di sussistenza in capo al Cliente dei requisiti /ovvero in caso di mancato adempimento dei requisiti/obbligazioni sempre indicati nelle presenti CGF all'art. 1.3, comportando l'inefficacia del Contratto. "**Proposta**": offerta con cui il Fornitore propone al Cliente di concludere un contratto di Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale. "**Punti di Fornitura**": si intendono: per il gas naturale il PDR ovvero il Punto di Riconsegna del gas naturale dal Fornitore al Cliente, per l'energia elettrica il POD ovvero Punto di Consegna dell'energia elettrica dal Fornitore al Cliente. "**Risoluzione del Contratto**": Cessazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. "**Sostituto del mandatario**": Soggetto autorizzato a compiere le attività deferite dal Cliente al Mandatario. "**Switching**": si intende quanto al gas naturale e all'energia elettrica il mutamento dell'Utente del Dispacciamento relativo ad uno o più PDR e/o a uno o più POD riconducibili al Cliente stesso. **Art. 1.2 Conclusione del Contratto.** Il contratto di fornitura si intende concluso nel momento in cui il Fornitore ha notizia della avvenuta sottoscrizione del "Contratto" da parte del Cliente (cfr. sottoscrizione: dell' Accettazione e suoi allegati, delle CTE Energia Elettrica e/o CTE Gas Naturale e loro relativi allegati), nel rispetto dei requisiti richiesti, nei contratti conclusi a distanza, ovvero, negli altri casi, nel momento in cui il Cliente sottoscrive il Contratto. Tuttavia, il Contratto troverà efficacia mediante l'attivazione della Fornitura, solo nel caso in cui il Cliente ottenga dal Fornitore il "Gradimento", secondo i parametri e requisiti di cui al successivo art. 1.3. Il tutto, senza che alcunché il Cliente possa richiedere e/o vantare avverso il Fornitore per la mancata efficacia del Contratto, che dovrà ritenersi privo di efficacia in caso di sussistenza dei requisiti di cui al predetto art 1.3. e/o in caso di mancata sussistenza degli eventuali ulteriori requisiti richiesti in detto articolo ai fini del gradimento e solvibilità, e risolto di diritto. Il Fornitore, comunicherà per iscritto al Cliente, l'eventuale efficacia del Contratto di Fornitura a mezzo mail/PEC/Welcome Letter, ovvero lettera di benvenuto, con indicazione della data di presunta attivazione nel caso in cui le verifiche tecniche, e le altre verifiche, raggiungano buon esito. Nel caso in cui i dati tecnici/ dati di fornitura/e quelli relativi ai consumi e/o altre caratteristiche tecniche e i dati relativi alla residenza dichiarati dal Cliente risultino divergenti da quelli in possesso del Distributore competente e/o dall' Acquirente Unico, il Fornitore potrà attivare la Fornitura utilizzando i dati forniti dal Registro Centrale Ufficiale gestito dall' Acquirente Unico e/o dal Distributore. In relazione al dato di residenza, il Cliente potrà in ogni caso richiedere il mutamento, per quanto attiene al dato di residenza, al Fornitore. **Art. 1.3 Requisiti di Mancato Gradimento e Solvibilità ai fini dell'efficacia del contratto.** Le condizioni di seguito indicate costituiscono requisiti di mancata efficacia del Contratto ("Mancato Gradimento"), ai sensi di quanto previsto al precedente art. 1.2, e precisamente il contratto si riterrà non efficace, qualora: - sussistano in capo al Cliente morosità relative a precedenti rapporti di Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale; al Cliente sia stato richiesto indennizzo in virtù del TISIND - nei confronti del Cliente risultino elevati uno o più Protesti ovvero il Cliente sia sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare; - Il Cliente ottenga una stima/valutazione del rischio creditizio (da parte di Società deputate alle verifiche creditizie di cui il Fornitore si avvalga), non positiva. Qualora la valutazione del rischio creditizio di cui sopra fosse negativa, il Fornitore si riserva, tuttavia, la facoltà, salvo che ciò non sia già previsto come requisito obbligatorio nelle CTE, di dare efficacia al Contratto salvo il rilascio, da parte del Cliente, di idoneo mandato alla procedura di addebito automatico SEPA Direct Debit. In tutti i casi, il Cliente autorizza espressamente, sin d'ora, il Fornitore ad inviare ulteriori flussi alla Banca nel caso la procedura di addebito non sia andata a buon fine, senza che il Fornitore debba notificare al cliente previamente il mancato esito positivo della sopracitata procedura; - mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas naturale e i servizi direttamente connessi; - inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore; - il Cliente risulti inadempiente rispetto al pagamento della fornitura afferente al mercato di salvaguardia/maggior tutela/ ultima istanza/default gas ovvero provenga dai servizi anzidetti. In questo caso, il Fornitore ha facoltà di non eseguire il Contratto, salvo che il cliente non saldi interamente e immediatamente la sua posizione e/o non offra le garanzie richieste dal Fornitore; - il Contratto di Fornitura Gas è condizionato, altresì, al fatto che, al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella Fornitura, il punto di riconsegna non risulti chiuso stante l'intervento di chiusura del predetto punto, per sospensione della fornitura per morosità, di cui all'art. 6 della Delibera ARG/gas 99/11 (ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 19.1 della medesima delibera); - mancato rispetto da parte del Cliente dei requisiti di cui al D.lgs. 231/2001 (cosiddetta Responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231) e del Modello Organizzativo ai sensi del Decreto stesso, di cui Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza così come del Codice Etico di Eco Trade Srl, rinvenibile al sito www.ecotrade.bio. Il Contratto di Fornitura Energia Elettrica è condizionato, altresì, al fatto che il Cliente non risulti, al momento della richiesta di switching: a) sospeso per morosità; b) oggetto di una richiesta di indennizzo (ai fini dell'esercizio di cui all'articolo 6.2. Delibera ARG/ elt 4/08 e s.m.i.); - altri requisiti che il Fornitore ritenga fondamentali ai fini dell'efficacia del rapporto. Il Contratto potrà essere condizionato, altresì, al rilascio di una garanzia fideiussoria ovvero al deposito cauzionale infruttifero, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore, ovvero, ancora, al rilascio di un'assicurazione sul credito da parte di società a ciò preposta, a cui il Cliente, sin d'ora, autorizza, ex dgls 196/03 e s.m.i., l'invio dei propri dati. Il mancato adempimento da parte del Cliente alla sopra dedotta obbligazione, potrà essere causa di mancata efficacia del Contratto per giusta causa, senza che nulla il Cliente possa vantare nei confronti del Fornitore. In ordine alla fornitura di Gas Naturale, il Cliente è a conoscenza ed acconsente espressamente, che qualora il Fornitore non abbia già attivato altre forniture di Gas Naturale per almeno 100.000 mc, ovvero le predette vengano meno, presso il medesimo City Gate o cabina REMI (identificativo del distretto territoriale nelle infrastrutture di logistica gas) presso cui si colloca il punto di riconsegna del Cliente, il Contratto afferente alla fornitura di gas potrebbe non avere efficacia/non proseguire, senza che il Cliente possa alcunché vantare e/o pretendere dal Fornitore a qualsiasi titolo o ragione. Nell'ipotesi in cui sia stata scelta l'opzione della Fornitura congiunta (Energia Elettrica e Gas Naturale), e non fosse possibile per qualsivoglia ipotesi, l'attivazione dell'una o dell'altra Fornitura, il presente Contratto rimarrà efficace e valido limitatamente alla Fornitura attivabile (Energia Elettrica o Gas Naturale). Il Cliente è a conoscenza, e acconsente espressamente, che, ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 6.3 dell'Allegato A della Del. 258/15/R/com ARERA (TIMOE -Testo Integrato Morosità Elettrica e art.8.2 del TIMG- Testo Integrato Morosità gas), il Distributore sia tenuto a mettere a disposizione dell'utente del trasporto e del dispacciamento, nonché del Fornitore, le seguenti informazioni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta di switching: I. se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; II. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; III. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; IV. le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; V. le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching. Qualora il Fornitore, edotto delle precedenti circostanze, ritenga di non dare esecuzione al Contratto di Fornitura, gli effetti del recesso/risoluzione dal Contratto con il precedente Fornitore verranno meno. **Art. 1.4 Punti di prelievo Multipli.** **Qualora il Cliente volesse stipulare contemporaneamente**, ovvero a seguito, uno o più contratti di fornitura per più punti di prelievo, il rapporto con il Cliente si intenderà comunque unitario. **Art. 1.5 Attivazione della Fornitura.** L'inizio della Fornitura si avrà, sempre che non sussistano i requisiti di cui all'art. 1.3 delle CGF, e/o in caso di mancata sussistenza degli eventuali ulteriori requisiti richiesti in detto articolo ai fini del gradimento e solvibilità, compatibilmente con i tempi tecnici necessari all'attivazione e salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore che possano ritardarla, senza che il Cliente possa alcunché pretendere. Resta inoltre inteso che l'efficacia della Fornitura è subordinata altresì: a) per l'Energia Elettrica, all'attivazione e mantenimento del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo Contratto stipulato con il Distributore competente di cui al successivo art. 4; b) per il Gas Naturale, all'esistenza di un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale in grado di garantire la portata richiesta, e al fatto che il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente; c) al mantenimento della procedura SDD BUSINESS (B2B) o RESIDENZIALE (CORE), di cui al successivo art. 6.1, se non diversamente convenuto tra le Parti. Il Cliente si impegna a trasmettere al Fornitore, presso l'indirizzo della sede operativa del Fornitore riportato nelle CTE, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Modulo per la Dichiarazione dei dati Catastali debitamente compilato e sottoscritto, relativo ai dati catastali dell'immobile presso il quale è destinata la Fornitura. **Art. 1.6 Durata del Contratto.** Il Contratto ha durata indeterminata, salvo se diversamente stabilita/indicata una diversa durata nelle CTE, e si riterrà privo di efficacia, qualora si verifichino i requisiti di cui all'art 1.3 delle presenti CGF e/o in caso di mancata sussistenza degli eventuali ulteriori requisiti richiesti nel citato articolo ai fini del gradimento e solvibilità, ovvero terminerà di efficacia nei casi di recesso di una delle Parti, come disciplinati nelle presenti CGF, ovvero nei casi di risoluzione anticipata o di eccessiva onerosità sopravvenuta, ovvero di risoluzione da parte del Fornitore per intervenuta sussistenza dei requisiti richiesti, ai sensi degli artt. 8 e 9 delle CGF, ovvero negli altri casi previsti dalla legge e/o dal Contratto. **Art. 2 Oggetto del Contratto.** Il Contratto ha ad oggetto la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, nonché di eventuali servizi e prestazioni accessorie connesse, da parte del Fornitore al Cliente, con le modalità indicate e alle condizioni pattuite, presso ciascuno dei siti riportati nel Contratto e dei quali il Cliente deve allegare, all'atto della sottoscrizione del Contratto, anche l'ultima fattura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale ricevuta. Il Contratto è formato dall'"Accettazione" e suoi allegati, dalle "CTE - Energia Elettrica" e/o dalle CTE- Gas Naturale e loro allegati, nonché dalle presenti CGF. L' "Accettazione", le "CTE - Energia Elettrica" e/o "CTE - Gas Naturale", prevalgono sulle CGF, qualora le relative condizioni siano in contrasto ovvero modifichino o integrino quelle previste dalle CGF stesse. Le parti convengono che, qualora una clausola o una o più disposizioni del Contratto, risultino invalide, inefficaci, inapplicabili, illegittime, esse non comporteranno comunque l'invalidità, l'inefficacia e/o la risoluzione del Contratto stesso. **Art. 3 Condizioni di utilizzo dell'energia e/o del Gas Naturale.** L'Energia Elettrica e il Gas Naturale forniti dal Fornitore per alimentare i siti previsti nel Contratto, dovranno essere utilizzati dal Cliente per detti siti, con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati, e divieto di cessione a terzi. Al Cliente non è consentito effettuare prelievi eccedenti la potenzialità massima installata; qualora si verifichino prelievi in eccesso, il Cliente risponderà di tutti i danni causati. Nel caso in cui venga utilizzata dal Cliente e/o terzi l'Energia Elettrica e/o il Gas Naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza, il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti verificatisi. Il Cliente dichiara sotto propria responsabilità, ai sensi di legge, che il regime fiscale IVA da applicarsi, da parte del Fornitore, è quello risultante da quanto riportato nel Contratto. Il Cliente si impegna inoltre a consegnare al Fornitore, a sua richiesta, ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi di Energia Elettrica e di Gas Naturale e delle addizionali relative. Il Cliente si impegna, altresì, a comunicare al Fornitore, con la massima tempestività ed accuratezza possibile, eventuali variazioni sensibili dei consumi rispetto al suo normale profilo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CIG, sospensioni temporanee ecc.), al fine di consentire al Fornitore stesso di programmare in maniera coerente ed adeguata gli approvvigionamenti di Energia Elettrica e Gas Naturale. Inoltre, il Cliente assume sotto propria esclusiva responsabilità di avere legittimo titolo e disponibilità nonché regolare possesso dell'immobile dove è sita la fornitura oggetto del Contratto, di cui il Fornitore potrà richiedere, in ogni momento, la documentazione attestante tale requisito e integrazioni alla documentazione inviata dal Cliente. **Art. 4 – art. 4.1 Mandati Energia Elettrica ed ottenimento dati – art.4.2 Corrispettivi per Energia Elettrica e Gas Naturale - art. 4.3 Modifiche. 4.1 Mandati Energia Elettrica ed ottenimento dati.** Per l'Energia Elettrica prelevata presso i siti oggetto del Contratto, il Cliente, in relazione a quanto previsto dalle Delibere ARERA 333/07 e 111/06 ed eventuali successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), conferisce ogni più ampio mandato senza rappresentanza, e con rappresentanza, al Fornitore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., e 1704 c.c., rispettivamente, per la stipula dei mandati e dei contratti, anche con soggetti terzi e divergenti dal Fornitore medesimo, per il trasporto, il dispacciamento, il bilanciamento e, se contemplato, per lo scambio dell'energia prelevata, e per svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento di tale mandato nei rapporti con Terna S.p.A. e con il Distributore competente, restando a tal fine il Fornitore fin d'ora autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'art. 1717 c.c. ("Sostituto del mandatario"), anche di altra società/soggetto. Il Fornitore, per l'esecuzione delle attività inerenti il mandato, fatturerà al Cliente il corrispettivo previsto al successivo punto 4.2, e richiederà/avrà diritto al rimborso dei corrispettivi e degli altri oneri da riconoscere a Terna S.p.A., al Distributore competente per l'erogazione dei servizi compresi nel mandato, e/o a soggetti diversi e/o terzi, nonché al rimborso delle specifiche componenti e costi aggiuntivi e degli altri oneri a carico del Cliente finale, che, in applicazione della normativa vigente, il Fornitore tuttavia sarà tenuto a corrispondere in relazione all'erogazione degli stessi servizi. Ai fini della stipula e del mantenimento del contratto di trasporto, il Cliente accetta, illimitatamente, e ciò anche rispetto alla presenza di eventuali clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.., il "Contratto per il Servizio di Connessione" predisposto dal Distributore e ogni sua clausola e/o condizione, conferendo relativo mandato al Fornitore e autorizzandolo espressamente anche alla sottoscrizione delle stesse clausole. Altresì, stante la necessità di un tempestivo esercizio del recesso nei confronti del precedente Fornitore, il Cliente conferisce mandato al Fornitore stesso, affinché provveda, per suo nome e per suo conto, a sottoscrivere e a inoltrare il recesso dal Contratto di Fornitura in essere con il Fornitore uscente e/o ad effettuare pratica di switching e/o comunque pratica conforme a quanto previsto da delibere in materia. Resta inteso che il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore il nominativo del predetto esercente la vendita, titolare del contratto di Fornitura, i termini contrattuali di disdetta/recesso e ogni altra informazione necessaria per l'espletamento del mandato medesimo, tenendo il Fornitore sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o errata comunicazione delle informazioni di cui sopra. Con riferimento a richieste pervenute al Fornitore dal Cliente, ed aventi ad oggetto: reclami per la cui risposta si rendono necessari dati tecnici in possesso del Distributore, ovvero la prestazione di servizi di competenza del Distributore stesso (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: connessione del punto di prelievo, aumenti di potenza, volture, spostamento gruppi di misura, etc.), il Fornitore provvederà, essendo autorizzato con la sottoscrizione del "Contratto", all'inoltro alla società di distribuzione competente, delle citate richieste. Riguardo all'esito delle stesse, al Fornitore non potrà essere attribuita alcuna responsabilità, ed il Cliente, pienamente consapevole di ciò, si impegna sin d'ora a tenere il Fornitore del tutto manlevato ed indenne rispetto a qualsivoglia eventuale pretesa avanzata al riguardo. I mandati conferiti rimarranno efficaci dal rilascio dei predetti e saranno irrevocabili, sino al momento in cui il presente Contratto non risulti risolto e/o cessi di effetto. Le parti sono consapevoli che i predetti mandati potranno essere esperiti/utilizzati anche più di una volta nel corso del rapporto senza pregiudizio/onere alcuno per il Cliente, ad eccezione della circostanza che il mandato debba essere nuovamente esperito/utilizzato per causa imputabile al Cliente. Il Cliente conserverà ogni rapporto contrattuale con il Distributore competente per tutto ciò che concerne caratteristiche e condizioni tecniche di connessione alla rete dei propri siti e impianti. I clienti dovranno presentare direttamente al Fornitore le richieste relative alle prestazioni, anche di natura tecnica, che richiedano il coinvolgimento dell'impresa distributrice, di cui alla Delibera ARERA n. 333/07 e s.m.i.; tra queste, a titolo esemplificativo, e non esaustivo le richieste relative alle seguenti prestazioni: • aumento o diminuzione della potenza disponibile; • verifica del gruppo di misura (controllo strumentale della precisione del contatore); • verifica della tensione nel punto di consegna (registrazione delle variazioni di tensione nell'arco della giornata); • spostamento del gruppo di misura (spostamento fisico del contatore in altro luogo dello stesso stabile, su richiesta del Cliente); • subentri (se contestuali alla sottoscrizione del Contratto con il Fornitore); • volture (anche se contestuali alla sottoscrizione del Contratto con il Fornitore. Il Fornitore potrà non accettare, a Suo insindacabile giudizio, una richiesta di voltura -ovvero il passaggio di un contratto di fornitura da un Cliente ad un altro-e/o di subentro -ovvero l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo Cliente in relazione ad un punto di fornitura disattivo, con variazione dei dati-, rivolta dal Cliente agli indirizzi del Fornitore). Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, l'importo che allo stesso sarà addebitato secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, nonché gli oneri di gestione per un valore pari a quanto indicato nell'art. 11 del TIV, salvo quanto eventualmente diversamente indicato nelle CTE sottoscritte da parte del Cliente. Saranno posti a carico del Cliente tutti gli oneri afferenti i punti di prelievo, ovvero, tutti gli oneri di sistema come ASOS e ARIM previsti dalle Delibere ARERA vigenti, nonché corrispettivi di eventuali oneri anche opzionali; perdite di rete; corrispettivi relativi al dispacciamento e altri oneri previsti da ARERA; corrispettivo Disp BT vigente; PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita); e/o diverso Corrispettivo Commercializzazione Energia indicato nella CTE; prezzo componente energia; corrispettivo di sbilanciamento; corrispettivo relativo al servizio di trasmissione, distribuzione, gestione del contatore e misura; gestione della fornitura; componenti UC vigenti. Eventuali oneri addebitati dal distributore locale per prelievi di energia reattiva, e gli eventuali oneri amministrativi di gestione, saranno posti a carico del Cliente, così come eventuali ulteriori corrispettivi introdotti ed indicati dalle Autorità competenti, anche in futuro. È facoltà del Fornitore procedere alla fatturazione in acconto dei suddetti corrispettivi, provvedendo, appena possibile, al relativo conguaglio. Il Cliente, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, rilascia altresì espresso mandato al Fornitore per richiedere, prendere visione ed ottenere, dal Fornitore uscente e/o dal Distributore e/o da qualsiasi altro soggetto coinvolto in ordine al rapporto oggetto della presente scrittura, tutti i dati che il Fornitore riterrà opportuni per la conclusione del Contratto stesso, anche ai sensi dell' art. 1.3 delle presenti CGF, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le fatture relative alla fornitura pregressa, le eventuali morosità poste in essere, nonché le modalità di pagamento utilizzate dal Cliente. Il Cliente ribadisce di rilasciare ogni più ampia autorizzazione al Fornitore di avvalersi, ai sensi dell'art. 1717 c.c. ("Sostituto del mandatario") anche di altra società/soggetto, per i mandati conferiti, volti alla stipula dei contratti di cui sopra. **Art. 4.2 Corrispettivi per Energia Elettrica e Gas Naturale.** Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi relativi all'Energia Elettrica e/o Gas Naturale, secondo le modalità definite nelle "CTE - Energia Elettrica" e/o "CTE – Gas Naturale" e loro allegati, il Cliente dichiara di aver esaminato, di ben conoscerle, di accettarle e di considerarle parte essenziale e integrante del Contratto. **Per l'Energia Elettrica**: al Cliente verranno addebitati i corrispettivi per l'energia fornita di cui alle CTE Energia Elettrica applicati ai consumi e alle relative perdite di rete calcolate nelle modalità definite dalle normative di ARERA vigenti, oltre a tutte le componenti previste dall'Autorità. Tali corrispettivi verranno applicati differenziati in funzione delle Fasce orarie di consumo, come indicate all'art. 1.1. "Definizioni", salvo quanto diversamente stabilito nelle rispettive CTE – Energia Elettrica. Per i siti dotati di misuratore orario, l'attribuzione dell'energia prelevata nelle Ore di Picco e Ore Fuori Picco o nelle ore corrispondenti alle fasce orarie, è quella risultante dai prelievi orari qualora resi disponibili dal Distributore competente. Per i siti non dotati di misuratore orario, l'energia verrà attribuita con le medesime modalità del Distributore competente. Nel caso di misuratore monorario, qualora il Cliente abbia sottoscritto un'offerta a fasce, il Fornitore applicherà le tariffe previste per il prezzo monorario. I corrispettivi per la fornitura di Energia Elettrica sono indicati nelle "CTE – Energia Elettrica". In particolare, per i siti non dotati di misuratore orario ovvero di misuratore a fasce, si applicherà il prezzo unico monorario se indicato nelle "CTE – Energia Elettrica". Nel caso di installazione di misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione, verrà applicato il prezzo differenziato per fasce orarie, qualora i prelievi orari del sito siano resi disponibili dal Distributore competente. Al Cliente verranno fatturati i seguenti oneri e corrispettivi: **1.** prezzo componente energia e gestione della fornitura e corrispettivi relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, gestione contatore, misura e le componenti in vigore previste per i clienti del mercato libero dalle Delibere ARERA di tempo in tempo vigenti e di importo pari a quello risultante dalle fatture del Distributore competente; **2.** oneri previsti per il servizio di dispacciamento e servizio di aggregazione delle misure e altri eventuali oneri di cui alla Del. ARERA 111/06, e successive modifiche e integrazioni, applicati ai consumi prelevati nel singolo mese, comprensivi di perdite di rete; 2.bis. altri oneri previsti da ARERA e altri Oneri di sistema di cui alle componenti UC/ASOS/ARIM vigenti, nonché eventuali oneri o servizi opzionali e/o non opzionali aggiuntivi **3.** corrispettivi dovuti al Fornitore da parte del Cliente e/o del Sottoscrittore, come da Mandato di autorizzazione per l'addebito in conto corrente SDD business (B2B) e SDD residenziale (Core), per inadempimento: • delle obbligazioni assunte afferenti alla tempestiva comunicazione di diverso conto corrente ove effettuare l'addebito delle fatture emesse dal Fornitore, in caso di esercizio della revoca all'addebito in conto corrente da parte del sottoscrittore medesimo; • in caso di esito negativo dell'accredito in conto corrente, come da Mandato di autorizzazione per l'addebito in conto corrente SDD business (B2B) e SDD residenziale (Core), in favore del Fornitore, relativo alle fatture di Fornitura emesse, per mancanza di fondi e/o altre circostanze. **4.** Oneri di sbilanciamento in relazione alle attività svolte dal Fornitore nell'ambito della programmazione della somministrazione ai propri Clienti, a titolo forfettario, per un corrispettivo fino ad un massimo di 0.008 euro/kWh, applicati ai consumi prelevati nel singolo mese, comprensivi di perdite di rete; 5. corrispettivo Disp BT vigente, corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore, sia per i clienti domestici che per i clienti business, pari al corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione e vendita) di volta in volta vigente, previsto dal "Testo integrato della vendita" (TIV – Testo integrato delle disposizioni ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali ai sensi del D.L. 18.06.2007 n. 73 – Delibera ARERA n. 491/2020/R/eel e s.m.i) di cui al Del. ARERA 156/07 e s.m.i. per la quota fissa e/o diverso Corrispettivo Commercializzazione energia elettrica indicato nelle CTE. **Per la fornitura di Gas Naturale**: oltre ai corrispettivi per il gas fornito di cui alle CTE – Gas Naturale, al Cliente verranno fatturate tutte le componenti previste dall'Autorità: componenti materia prima, le componenti tariffarie del trasporto, corrispettivo di bilanciamento relativo all'attività svolta dal Fornitore in relazione alla programmazione della somministrazione ai clienti; gestione contatore e componenti tariffarie misura e stoccaggio, corrispettivo degli oneri di sistema e oneri/servizi aggiuntivi (opzionali e/o non opzionali), compresi oneri di gradualità (che consistono nella componente per la gradualità per l'applicazione della riforma delle condizioni economiche e del servizio di tutela (GRAD), nella componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di Gas Naturale (CPR), nella componente a copertura degli oneri aggiuntivi (QOA) relativi alla fornitura di Gas Naturale), definite dagli artt. 6, 6 bis, 7, 8, 8 bis, 9, 10 e 11 del "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di Gas Naturale e gas diversi da Gas Naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (TIVG) di cui alla Del. ARERA 64/09 e s.m.i., e le componenti della quota fissa e variabile di vendita al dettaglio (QVD) e/o diverso Corrispettivo Commercializzazione Gas indicato nelle CTE. Al Cliente verranno altresì fatturati tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore gas in relazione ai servizi di distribuzione del Gas Naturale e gli altri oneri, fiscali e non, disposti per legge o per provvedimento delle autorità competenti (es. Accise), oneri che restano a carico del Cliente e i cui valori verranno indicati in bolletta. Il prezzo di cui sopra verrà calcolato con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale (PCS) effettivo del gas distribuito nelle località, misurato in condizioni standard, ed i volumi saranno moltiplicati per un coefficiente correttivo "C" di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica. Il coefficiente "C" non è applicato per i PDR dotati di correttori di volumi e nei casi previsti dall' ARERA. Il prezzo della fornitura sarà aggiornato automaticamente in base ai criteri di indicizzazione previsti nelle CTE – Gas Naturale, ove sia stata convenuta una tariffa indicizzata secondo la periodicità ivi indicata. In caso di inesattezza dei dati, comunicati dal Cliente, relativi ai punti di prelievo necessari per lo switch-in, il Fornitore sarà manlevato da ogni responsabilità per mancata o ritardata attivazione dei punti di prelievo stessi. Il Fornitore, qualora ravvisi un disallineamento dei dati anagrafici forniti dal Cliente rispetto a quelli in possesso del Distributore Locale, provvederà come disciplinato all'art.1.2 delle presenti CGF. Sia in relazione all'energia elettrica, che al gas naturale, saranno addebitati o accreditati al Cliente, con riferimento al periodo di efficacia del Contratto per i siti oggetto della fornitura, anche eventuali importi conseguenti all'erogazione dei servizi di cui al presente articolo e il pagamento degli altri oneri derivanti da rettifiche o conguagli di fatturazione, anche emessi successivamente alla cessazione per qualsivoglia causa del Contratto stesso. Qualora il Distributore, l'ARERA, o qualsiasi altro soggetto competente, dovesse comminare sanzioni (quali a titolo esemplificativo penali, multe, ecc.) nei confronti del Fornitore, in conseguenza di condotte poste in essere dal Cliente, ovvero riconducibili a qualsivoglia titolo al medesimo Cliente, il Fornitore avrà la possibilità di addebitare tali sanzioni al Cliente stesso mediante relativo addebito in bolletta, oltre a fatturare costi e oneri sostenuti avverso il Distributore al Cliente, nonché oltre al risarcimento del maggior danno eventualmente dovuto e subito da parte del Fornitore. **Art. 4.3 Modifiche.** Qualora le competenti Autorità apportino modifiche o integrazioni alla disciplina prevista dalle presenti CGF, in particolare in materia di import, dispacciamento e trasporto dell'Energia Elettrica e import, trasporto, bilanciamento e stoccaggio del Gas Naturale, anche attraverso l'introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del Contratto, e/o introduzione e/o modifica di altri importi/voci, i conseguenti costi sopportati dal Fornitore verranno posti a carico del Cliente con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti. **Art. 5 – art. 5.1 Condizioni tecnico-economiche della Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale – art. 5.2 Eventuali modifiche dei corrispettivi – art. 5.3 Garanzie. Art. 5.1 Condizioni tecnico-economiche della Fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale.** I corrispettivi per la Fornitura della quota Energia Elettrica e per le perdite di rete sono indicati nelle "CTE - Energia Elettrica". Potrebbero essere applicati al Cliente eventuali futuri oneri conseguenti a direttive in materia di emissioni di CO_2 o di altri gas a effetto serra in atmosfera, ovvero provvedimenti di legge e/o dell'Autorità che determinino un aumento dei costi di approvvigionamento dell'Energia Elettrica. Qualora il Fornitore dovesse sostenere detti eventuali oneri nel corso del periodo di esecuzione del Contratto, i costi relativi verranno posti a carico del Cliente e fatturati separatamente rispetto al prezzo dell'energia in proporzione ai consumi del Cliente. All'energia prelevata dal Cliente, e alle relative perdite di rete, il Fornitore potrebbe riservarsi di applicare un ulteriore corrispettivo per tenere conto degli oneri conseguenti all' applicazione del decreto legislativo 16 Marzo 1999 n.79 art.11, e successive modifiche e integrazioni (cosiddetti oneri per Certificati Verdi). Tale corrispettivo sarà calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta al Fornitore per il prezzo di riferimento dei Certificati Verdi, definito dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., inclusivo di eventuali oneri di transazione. I prezzi unitari riportati nelle "CTE - Energia Elettrica", non includono l'IVA e qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di Energia Elettrica. Relativamente alle "CTE - Gas Naturale" i prezzi unitari non includono altresì l'IVA e qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di Gas Naturale. **Art. 5.2 Eventuali modifiche dei corrispettivi.** Ferme le ipotesi di automatico adeguamento previste per i contratti con corrispettivo indicizzato, durante la vigenza del Contratto, le condizioni economiche della Fornitura potranno essere variate a iniziativa del Fornitore, in conformità alla procedura descritta al successivo art. 9. Nel caso in cui il prezzo della Fornitura sia convenuto a termine, e il Fornitore non comunichi nei tempi di cui sopra alcuna variazione dei corrispettivi per il periodo successivo alla scadenza di tale termine, fermo restando la piena validità del Contratto, sarà applicato un corrispettivo, rispettivamente per l'Energia Elettrica e il Gas Naturale, definito dalle seguenti formule di prezzo: **Fornitura Energia Elettrica**: il prezzo di listino indicato all'atto della sottoscrizione nelle "CTE-Energia Elettrica" sarà adeguato al seguente Pm(fi)= PUN(-fi)+0,020 €/

kWh, dove: Pm(fi) è il prezzo di fornitura aggiornato mensilmente, e (fi) è il riferimento alle fasce orarie di fatturazione del Cliente (f0 per le utenze monorarie o per fasce, ex Del. ARERA 181/06) secondo le modalità di aggregazione specificate dalle CTE. PUN(fi) è il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica nel mese di fatturazione rilevato, rispettivamente alle fasce orarie di fatturazione sopraindicate. **Gas Naturale**: il prezzo di listino indicato all'atto della sottoscrizione nelle "**CTE-Gas Naturale**" sarà adeguato alla seguente formula: PSV (il punto di scambio virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della rete nazionale di Gasdotti - Rete Nazionale- presso il quale gli utenti e gli altri soggetti abilitati possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella Rete Nazionale, definito come la media dei prezzi BID e OFFER delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del "PSV Price Assessment-day Ahead" pubblicate da European Spot Gas Markets, nell'ICIS Heren Report redatto da ICIS Heren) + spread pari a 0,15 €/smc. Al gas effettivamente prelevato mensilmente verrà applicato, in aggiunta alla componente "PSV" prevista da ARERA, il corrispettivo unitario di cui sopra, espresso in €cent/Sm3 e riferito ad un PCS (potere calorifico superiore) pari a 38,10 MJ/m3, coefficiente C = 1,00 e adeguato al PCS mensile e al valore C determinato dal distributore per ciascun ambito di fornitura. Tutti i corrispettivi previsti nel Contratto, ed inerenti la Fornitura, sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa. Qualora il Cliente benefici di un regime di I.V.A. agevolato, dovrà fornire la relativa dichiarazione; nel caso in cui il Cliente rivesta i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale ai fini I.V.A., dovrà fornire la relativa dichiarazione di intenti. In ogni caso, verrà applicata l'aliquota IVA massima fino a ricezione, da parte del Fornitore, della/e relativa/e dichiarazione/i. Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le prestazioni di cui al Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa, e, pertanto, sono assoggettate a I.V.A.. Il Fornitore esercita il diritto di rivalsa dell'accisa e delle eventuali addizionali, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornita dal Cliente nel Contratto. Qualora il Cliente benefici di eventuali esclusioni dell'accisa, dovrà fornire la dichiarazione di utilizzo dell'energia elettrica ai fini dell'esclusione dell'accisa, inviata all'Ufficio delle Dogane di competenza secondo quanto definito dall'art. 1 del D. Lgs. n. 26/07, e dalla circolare n. 17/D del 28/05/2007 dell'Agenzia delle Dogane (disponibile nel sito internet dell'Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.it). Ai fini accise, in assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, il Fornitore considererà l'energia elettrica fornita al Cliente come utilizzata per usi che non prevedono agevolazioni, e addebiterà di conseguenza l'accisa e le eventuali addizionali. Qualora il Cliente provveda direttamente al pagamento delle imposte (in quanto qualificato come soggetto obbligato), dovrà fornirne dichiarazione sottoscritta per mezzo della documentazione fornita da Eco Trade srl, oltre a copia della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di competenza. Il Cliente è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, e manleva, tenendolo indenne, il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate al Fornitore. Nel caso di mancata veridicità e/o non completezza dei dati risultanti dalle predette istanze, dichiarazioni e documentazione o di violazione del divieto di cessione dell'energia elettrica/gas naturale a terzi, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro Ente coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro Ente. Il Cliente si impegna a corrispondere, entro e non oltre cinque giorni, le somme richieste. Il Fornitore sarà tenuto a rimborsare al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo che dovessero risultare non dovute all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, a condizione che il Cliente abbia chiesto al Fornitore, in tempo utile, con le modalità indicate, ed entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme. Il Fornitore adempierà al suddetto obbligo nella misura in cui otterrà il predetto rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o da qualunque altro Ente coinvolto. La violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo, comporterà la facoltà per il Fornitore di risolvere di diritto il Contratto di Fornitura, ex art. 1456 c.c.. Il Cliente si impegna a trasmettere, con le modalità prescritte, nel più breve tempo possibile al Fornitore, anche nel caso in cui non sia proprietario dell'immobile, i dati catastali relativi ai siti oggetto della Fornitura, compilando il relativo modulo anche presente sul sito internet del Fornitore all'indirizzo: www.ecotrade.bio. Il Cliente è edotto che, qualora ometta o comunichi in maniera inesatta la dichiarazione dei dati catastali, l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione amministrativa da euro 203,00 ad euro 2.065,00 (art. 13 DPR 605/1973 e s.m.i.). Il Fornitore, ai sensi della circolare 44/E del 19/10/2005, è tenuto a segnalare all'Agenzia delle Entrate l'omessa comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente. Il Cliente ribadisce di assumere la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati contrattuali, e delle altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempestivamente eventuali variazioni), e manleva il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Per la somministrazione di gas naturale è prevista l'applicazione al Cliente finale di un corrispettivo per il costo di approvvigionamento della materia prima di cui alle CTE – Gas Naturale, unitamente agli eventuali oneri aggiuntivi. Sono a carico del Cliente finale tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore Locale per il servizio di distribuzione del gas. Tali costi sono riferiti all'anno solare e possono subire variazioni automatiche, come stabilito dalla Delibera ARG/gas 159/08 e s.m.i. Sono altresì fatturati al Cliente, i corrispettivi a copertura degli oneri aggiuntivi, relativi alla fornitura di gas naturale così come definiti e aggiornati dal TIVG e s.m.i. Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che Il Fornitore è tenuto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e/o degli Enti Locali in qualità di sostituto d'imposta in relazione al Contratto stesso. Il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato per i consumi di gas sulla base della tassazione prevista . La normativa fiscale in materia prevede la possibilità di assoggettamento ad un regime fiscale agevolato per determinate categorie di utilizzo del gas naturale. Qualora il Cliente ritenesse di poter accedere al suddetto trattamento agevolato, dovrà fare specifica richiesta al Fornitore. Pertanto, l'applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto a quello previsto in materia di imposte erariali di consumo, e di imposte regionali sul gas, con riferimento agli "usi civili" e/o rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria), verrà effettuata dal Fornitore solo a seguito di rilascio da parte del Cliente di un'apposita istanza, o dichiarazione sostitutiva, corredata di tutta la documentazione necessaria per l'applicazione del regime fiscale richiesto. Ai fini accise, in assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, il Fornitore considererà la Fornitura di gas naturale al Cliente come utilizzata per usi che non prevedono agevolazioni, e addebiterà di conseguenza l'accisa e le eventuali addizionali. Il Cliente assume la responsa-

bilità dell'esattezza e della veridicità dei dati contrattuali e delle predette altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni), e manleva il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti una minore tassazione dovuta alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. **Art. 5.3 Garanzie.** In riferimento ai Clienti non domestici, e salva l'applicazione di maggior favore eventualmente prevista da normativa vigente, il Fornitore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, avrà la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio o di un deposito cauzionale infruttifero, o di una fideiussione bancaria/assicurativa pari al valore di tre mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, con validità almeno sino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto, inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell'inizio della somministrazione, ovvero entro il diverso termine indicato dal Fornitore, dandosi atto che il deposito cauzionale potrà essere addebitato in bolletta senza necessità di preventiva comunicazione. In caso di escussione, come da successivo articolo 6.2, totale o parziale, detta garanzia dovrà essere ricostituita immediatamente da parte del Cliente, salvo facoltà del Fornitore di risolvere, in caso di inadempienza a detta obbligazione, il Contratto. A tutti gli altri Clienti, non ricadenti nel comma precedente, potranno non essere richieste le garanzie di cui sopra, a condizione che attivino l'addebito diretto in conto corrente e fintanto che mantengano tale modalità di pagamento. In caso contrario, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, il Fornitore avrà facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta, senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi previsti da TIV e TIVG e s.m.i.: per la somministrazione di gas: € 30,00 (euro trenta/00) per ogni punto di prelievo con misuratore di classe G4; € 60,00 (euro sessanta/00) per ogni punto di prelievo con misuratore di classe G6; € 120,00 (euro centoventi/00) per ogni punto di prelievo con misuratore di classe superiore al G10 e fino alla classe G40; un importo stimato sulla base del profilo di consumo per ogni punto di prelievo con misuratore di capacità superiore alla classe G40. Per la somministrazione di Energia Elettrica Il Fornitore avrà facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta, senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi: € 11,50 (euro undici/50) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per clienti domestici; 15,50 € ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per clienti BT altri usi; importo equivalente a circa un mese di fornitura per clienti di diversa tipologia. Il deposito cauzionale verrà trattenuto dal Fornitore per tutta la durata del contratto e restituito, ove previsto dalle disposizioni dell'ARERA, nella bolletta finale (qualora non fossero disponibili i consumi reali, verrà emessa una fattura basata sull'autolettura inviata dal cliente, ma non ancora validata dal distributore, oppure basata sui consumi stimati dal Fornitore stesso, che potrà essere oggetto di ulteriore conguaglio quando il distributore metterà a disposizione i dati). In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale, secondo le modalità di cui sopra, ovvero in caso di mancato rilascio o rinnovo della fideiussione da parte del Cliente, entro i termini previsti, sarà facoltà del Fornitore altresì sospendere la somministrazione ai sensi del successivo art. 6.3, e risolvere il Contratto con le conseguenze di cui in normativa. **Art. 6 – art. 6.1 Fatturazione – art. 6.1 bis Corrispettivo CMOR- - art. 6.2 Termini e modalità di pagamento – art. 6.3 Sospensione della Fornitura per morosità e Risoluzione del Contratto. Art. 6.1 Fatturazione.** Il Fornitore fatturerà direttamente al Cliente i quantitativi di Energia Elettrica consumati, resi disponibili dal Distributore. Qualora il Distributore non trasmetta i dati di lettura al Fornitore in tempi compatibili con la regolare fatturazione, i consumi saranno fatturati in acconto sulla base dei dati stimati dal Fornitore, secondo la normativa vigente. La stima è ottenuta riproporzionando i dati di consumo storico del Cliente o, in mancanza, il profilo di consumo standard di un Cliente similare, al periodo oggetto di fatturazione. Al ricevimento delle letture effettive da parte del Distributore, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. Tutte le fatturazioni sono da intendersi salvo errori ed omissioni e, quindi, passibili di future modifiche e/o rettifiche. Il Fornitore fatturerà direttamente al Cliente il consumo di Gas Naturale, in prima istanza sulla base dei dati comunicati dal Cliente tramite l'autolettura, poi verificati sulla base dei dati resi disponibili dal Distributore. In assenza dei dati di autolettura, il Fornitore fatturerà al Cliente il consumo di Gas Naturale emettendo fatture in acconto; il consumo addebitato in ogni singola fattura di acconto sarà determinato tenendo in considerazione il consumo storico annuale. Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l'accesso al personale incaricato dal Distributore e/o da altri soggetti alla rilevazione della lettura. Alla cessazione della fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, saranno addebitati o accreditati al Cliente gli eventuali importi conseguenti a conguagli di fatturazione sulla base dei dati di lettura finale comunicati da parte del Distributore. Le fatture saranno emesse, salvo diversi accordi contrattuali, per i Clienti Domestici, con cadenza mensile o bimestrale, in funzione della potenza impegnata, mentre per i Clienti Business con cadenza mensile. Il Fornitore può riservarsi di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente € 20,00 o per importi a credito del Cliente; tali importi saranno sommati (o detratti qualora a credito del Cliente) agli importi della successiva fattura. Il Fornitore fatturerà all'inizio di ciascun periodo di fatturazione i corrispettivi dovuti in relazione ai prelievi di Energia Elettrica e Gas Naturale per il periodo precedente, e ai servizi di rete e accessori di cui al precedente art. 4, erogati nello stesso periodo. Il Cliente potrà, in alternativa al formato cartaceo, richiedere che la fattura venga inviata in formato elettronico, barrando l'apposita opzione nella Accettazione, e, indicando, in caso di scelta del formato elettronico, l'indirizzo e-mail/PEC al quale richiederà di ricevere la fattura. Nel caso di invio della fattura in formato cartaceo, il Cliente sarà tenuto al rimborso delle spese vive di spedizione fino ad un massimo di € 5.00 a bolletta. Avranno efficacia formale, le fatture inviate in formato cartaceo a mezzo posta, o in formato elettronico via e-mail/PEC all'indirizzo specificato dal Cliente nella Accettazione. Per i Clienti non domestici, la fattura elettronica verrà trasmessa mediante il sistema SDI (Sistema Di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate. Qualora al Fornitore vengano addebitati importi dal Fornitore uscente, relativi a morosità pregresse del Cliente, oneri accessori e di servizio, relativi alla fornitura pregressa, tali importi saranno addebitati al Cliente e computati nella prima fattura utile successiva. Qualora venga svolta una verifica da parte del Distributore, su richiesta del Cliente o da parte del Distributore stesso, ed emerga che il gruppo di misura dell'energia elettrica e/o del gas naturale non risulti perfettamente funzionante, il Distributore potrà ricostruire i consumi effettuati sino alla riparazione e/o sostituzione del predetto apparecchio, come stabilito da Delibere Arera 200/99 e s.m.i. e 572/2013/R e s.m.i,. In detto caso, il Fornitore procederà con l'emissione delle fatture, accreditando o addebitando le somme come da dati pervenuti da parte del Distributore. **Art.6.1 bis. CORRISPETTIVO CMOR.** Nel casi previsti da normativa, qualora si verifichino le condizioni previste dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. di attivazione del Sistema Indennitario, il Fornitore è obbligato ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non corrisposti al precedente fornitore. Il Fornitore si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario regolato dall' allegato A alla Delibera ARERA n. 593/2017/R/COM, s.m.i., come da delibere 406/2018/R/com e 219/2020/R/com (TISIND – Testo Integrato Sistema Indennitario a carico del Cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale), nei casi previsti da normativa, qualora le condizioni del Cliente, a seguito della cessazione/risoluzione contrattuale, lo permettano, e richiedere a sua volta gli importi non riscossi e dovuti da parte del Cliente. **Art. 6.2 Termini e modalità di pagamento.** Il Cliente si impegna inderogabilmente ad effettuare il saldo delle fatture ricevute entro la data di scadenza di pagamento di ciascuna fattura, come indicato nelle fatture stesse. Il pagamento delle fatture avrà luogo in via automatica mediante la procedura di domiciliazione bancaria (procedura SDD BUSINESS (B2B) o RESIDENZIALE (CORE)). Tale modalità è obbligatoria per la fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale. In casi eccezionali le Parti possono convenire che l'effettuazione del pagamento, da parte del Cliente, avvenga mediante bonifico bancario o bollettino postale. In ottemperanza al D.lgs 196/2003 e s.m.i. e agli art. 7 e 9 Reg. UE 679/2016, il Cliente presta il proprio consenso al trattamento da parte del Fornitore dei propri dati personali ed, in particolare, autorizza il Fornitore a riportare il codice IBAN sui documenti di fatturazione, assumendo, altresì, ogni responsabilità in ordine a tutti i dati comunicati. Il Cliente potrà convenire con il fornitore che l'addebito nel conto corrente, ai fini del pagamento della fattura, provenga da un conto corrente non a lui intestato. In tal caso, il Cliente dovrà restituire al fornitore il Mandato di autorizzazione per l'addebito in conto corrente SDD BUSINESS (B2B) e/o SDD RESIDENZIALE (CORE) debitamente sottoscritto anche dall' intestatario del conto corrente. Il Cliente assume, in ordine alle informazioni fornite, alle coordinate bancarie dichiarate, alla autografia delle firme apposte, e ad ogni altra informazione afferente tale circostanza, piena ed unica responsabilità anche penale, sollevando il Fornitore da qualsivoglia richiesta e/o pretesa provenienti dal Cliente stesso ovvero da terzi. Laddove il Fornitore non riesca a dare seguito, per cause diverse dal successivo art. 8.2, alle proprie pretese creditorie, a mezzo addebito in conto corrente SDD BUSINESS (B2B) e/o SDD RESIDENZIALE (CORE), secondo i dati forniti dal Cliente in fase di stipula, il Fornitore medesimo provvederà ad emettere bollettino postale o inviare estremi bancari ai fini dell'effettuazione del bonifico bancario da parte del Cliente, addebitando € 5.00 (cinque) una tantum al Cliente stesso a copertura delle spese amministrative sopportate. Resta peraltro fermo l'obbligo del Cliente di attivarsi comunque con estrema sollecitudine al fine di allineare il SDD BUSINESS (B2B) o RESIDENZIALE (CORE). In caso di revoca mandato SDD BUSINESS (B2B) o RESIDENZIALE (CORE), da parte del Cliente senza comunicazione scritta al Fornitore, quest'ultimo potrà addebitare sulla prima fattura utile € 25.00 (venticinque) di costo per revoca mandato. In caso di Clienti Business, il pagamento delle fatture emesse non potrà essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente potrebbe vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione in favore di quest'ultimo di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute, così come previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale soddisfo, salvo il maggior danno. Per il Cliente Domestico, dalla data di scadenza di ogni fattura, saranno dovuti, senza necessità di formale messa in mora, gli interessi legali. Il Fornitore si riserva, inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c. ("Imputazione del pagamento agli interessi"), il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto sopra, qualora si abbia Fornitura congiunta, e la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di Gas Naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e/o prodotti di risparmio energetico e, in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di Energia Elettrica e relativi oneri accessori. **Art. 6.3 Sospensione della Fornitura per morosità e Risoluzione del Contratto.** **Energia Elettrica**: Fermo restando quanto previsto nell'articolo precedente, in ordine agli interessi conseguenti all'inadempimento del Cliente, nel caso di omesso o parziale pagamento del corrispettivo di una o più fatture, il Fornitore si riserva la facoltà di costituire in mora il Cliente. Il Fornitore si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi del TIMOE, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, di dare corso alla successiva procedura di seguito descritta. Tale procedura avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento e/o diffida legale a mezzo raccomandata A/R, anche elettronica, e/o PEC (nei casi previsti), con evidenza: del termine ultimo entro cui il Cliente dovrà provvedere al pagamento delle fatture non corrisposte , delle modalità di pagamento (con bonifico bancario o bollettino postale), e di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore (a mezzo fax al n. 05751949080 o al diverso numero od indirizzo di email e/o posta elettronica certificata che sarà comunicato al Cliente nel corso del rapporto), nonché dei costi di eventuali sospensioni e riattivazioni della Fornitura, nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità. Se il debito non verrà saldato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il Fornitore, per i Clienti disalimentabili, richiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura, che avverrà una volta trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, e 40 giorni solari dalla notifica al Cliente della comunicazione della costituzione in mora (raccomandata e/o PEC). Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, l'impresa distributrice è tenuta a procedere, prima della sospensione della fornitura ed entro 5 giorni utili dal ricevimento della richiesta, alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, l'impresa distributrice procede, in caso di mancata richiesta di riattivazione da parte del Fornitore, alla sospensione della fornitura. In ogni caso, decorso tale periodo, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente , verrà effettuata la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto e/o cessazione amministrativa, come da normativa vigente ARERA. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché eventuali oneri di gestione. Qualora il Cliente impedisca la sospensione della Fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore competente l'esecuzione della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relativi costi ed eventuali oneri. Il Fornitore, salvo quanto di seguito previsto per i clienti non disalimentabili, avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di ritenere risolto il Contratto, in caso di morosità protratta, alla data dell'intervento di sospensione della Fornitura. La procedura di sospensione della Fornitura per morosità di cui al presente articolo non troverà applicazione per i clienti non disalimentabili di cui all'art. 23 del TIMOE. In ogni caso di risoluzione del Contratto per morosità del Cliente, il Fornitore avrà diritto al versamento degli interessi di mora, oltre all'eventuale al maggior danno. Nel caso di addebito al Fornitore di oneri relativi all'applicazione della delibera ARERA Arg/elt 219/10, relativa al sistema indennitario (CMOR) e s.m.i., e/o in ogni caso di addebito al Fornitore di oneri comunque riconducibili al Cliente, anche qualora derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, Il Fornitore avrà diritto di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso, nella prima fattura utile. Il Fornitore, ricevuto il pagamento da parte del Cliente moroso, degli importi dovuti, e sempre che il contratto non sia stato già risolto, inoltrerà al Distributore competente richiesta della riattivazione della fornitura con tempi e costi come da normativa vigente. **Gas Naturale**: Qualora vi sia omesso o parziale pagamento delle fatture relative alla Fornitura di Gas Naturale, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della delibera dell'ARERA n. 229/01, nonché dall'Allegato alla delibera ARERA ARG/gas 99/11 (TIMG - Testo Integrato Morosità Gas) e s.m.i., decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà costituire in mora il Cliente. La predetta costituzione avrà luogo con l'invio di un sollecito di pagamento e/o diffida legale a mezzo raccomandata A/R, anche elettronica (o PEC qualora prevista), indicante: il termine ultimo entro cui il Cliente dovrà provvedere al pagamento delle bollette/fatture non pagate, modalità di pagamento e notifica di avvenuto pagamento al Fornitore (a mezzo fax al n. 05751949080 o al diverso numero od indirizzo di email e/o posta elettronica certificata che sarà comunicato al Cliente nel corso del rapporto), che addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché eventuali oneri di gestione. Trascorsi 40 giorni solari dalla notifica al Cliente della comunicazione della costituzione in mora (raccomandata e/o PEC), in caso di persistente mancato pagamento, Il Fornitore potrà richiedere al Distributore Competente la sospensione della fornitura, che potrà essere sospesa attraverso la chiusura del contatore gas e/o altro intervento tecnico similare, ovvero nei casi di impossibilità a svolgere dette procedure, si potrà procedere all'interruzione della somministrazione di gas, che avverrà mediante interventi tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento. Il Fornitore, salvo quanto di seguito previsto per i clienti non disalimentabili, e in ogni caso, decorso tale periodo, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente , verrà effettuata la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto e/o cessazione amministrativa, come da normativa vigente ARERA e il Il Fornitore avrà quindi la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di ritenere risolto il Contratto, in caso di morosità protratta, alla data dell'intervento di sospensione della Fornitura. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e riattivazione della somministrazione di gas, nei limiti dei costi sostenuti dal Fornitore. In aggiunta a quanto previsto sopra, il Fornitore potrà chiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di gas al Distributore, anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del contatore gas ovvero degli impianti in modo non conforme al Contratto. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare, altresì, applicazione nei confronti dei PDR non disalimentabili (ovvero i PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico come definiti nel TIVG -Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale di cui all'Allegato A della delibera ARERA 148/2019/R/GAS e s.m.i). Saranno inoltre addebitate al Cliente le spese postali relative ai solleciti di pagamento. In caso di cessazione amministrativa per morosità, a seguito di impossibilità di interruzione della fornitura, il Fornitore trasmetterà al Distributore copia della documentazione attestante la morosità del Cliente, oltre a copia del Contratto e della sua Risoluzione. Il cliente acconsente sin d'ora al Distributore di poter accedere ai locali al fine di poter disalimentare il PDR nei casi previsti. Il Fornitore, ricevuto il pagamento da parte del Cliente moroso, degli importi dovuti, e sempre che il contratto non sia stato già risolto, inoltrerà al Distributore competente richiesta della riattivazione della fornitura con tempi e costi come da normativa vigente. **Energia elettrica e gas naturale**: In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni previste dall'ARERA per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, Questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dal Testo Integrato Morosità Gas TIMG. In particolare, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora. Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di: a) mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento; b) mancato rispetto del termine massimo previsto dall'ARERA tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio; c) mancato rispetto del termine minimo previsto dall'ARERA (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità. **Art. 7 Impegni del Fornitore.** **Energia Elettrica**: il Fornitore garantisce al Cliente la somministrazione dell'Energia Elettrica necessaria a soddisfare i fabbisogni comunicati dal Cliente, per i siti oggetto del Contratto. Le interruzioni temporanee, totali o parziali, della Fornitura di Energia Elettrica, non essendo imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente. Problemi tecnici concernenti la consegna dell'Energia Elettrica fornita, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, microinterruzioni, interruzioni della continuità della Fornitura o del servizio di trasporto, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete elettrica, restano di competenza del gestore della rete a cui i siti sono collegati, e, pertanto, il Fornitore non risponderà né degli stessi, né degli eventuali danni conseguenti. A tale fine, il Cliente dichiara e garantisce che gli impianti di sua pertinenza, relativi al sito/i oggetto di Fornitura, sono conformi alla normativa in materia (D.M. 37/2008 e s.m.i.) e che il medesimo in quanto responsabile della loro conservazione e integrità, avrà obbligo di tutelarli da manomissioni e/o danneggiamenti. I contatori /gruppi di misura risultano di proprietà dei Distributori, cui attiene ogni decisione e determinazione in merito alla loro tipologia e caratteristica ecc. **Gas Naturale**: le parti assumono valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità, effettuate dal trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas verrà fornito al Punto di riconsegna, alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile della diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas, riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione. Ai Distributori, proprietari dei misuratori, spetta ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche, e alla posizione dei predetti. Qualora i misuratori vengano a trovarsi in un luogo ritenuto, per qualsiasi ragione pericoloso o inadatto (ad es. per effetto di modifiche ambientali), il soggetto proprietario avrà la facoltà di imporre il cambiamento della posizione, a spese del Cliente. I misuratori risultano collocati nel luogo e nella posizione più idonea stabilita dal Distributore, e muniti di apposito sigillo di garanzia. Il Cliente è il depositario dei misuratori, ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni, o danneggiamenti. Pertanto, il Cliente sarà responsabile, manlevando integralmente il Fornitore, degli eventuali danni, alterazioni o manomissioni arrecati ai misuratori, anche se dovuti a cause esterne o ad atti di terzi, e sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione. In caso di guasti ai misuratori, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione al Fornitore, affinché lo stesso possa attuare gli interventi necessari, ed effettuare i conguagli dei consumi. La rimozione o lo spostamento dei misuratori, la manomissione dei sigilli, e qualunque altra alterazione, ovvero l'effettuazione di prelievi fraudolenti, attribuiranno al Fornitore il diritto di sospendere la Fornitura, oltre che di risolvere il Contratto, richiedendo al Cliente il pagamento dei consumi effettuati abusivamente, ed il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione. L' accertamento di prelievi abusivi potrà dar luogo, anche ai sensi dell'art. 1382 c.c., all'applicazione di una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Le parti degli impianti interni, poste tra il misuratore, e gli apparecchi di utilizzazione, sono di proprietà del Cliente, e debbono essere conformi alla normativa vigente, pena l'esclusiva responsabilità del Cliente stesso. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengano a valle del punto di consegna. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore i corrispettivi dovuti anche per eventuali dispersioni o perdite degli impianti. Il Fornitore informa il Cliente che qualunque "Cliente finale civile", così come definito dall'art. 1.e) dell'ARERA ARG/gas 79/10, che usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia, in via automatica, di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARERA 167/2020/R/gas. Per dettagli in merito alla copertura assicurativa prevista per i clienti finali civili, e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, il Cliente potrà contattare direttamente lo sportello per il consumatore di energia, al numero verde 800.166.654 e/o con le modalità indicate nel sito internet di ARERA. **Art. 8 – art. 8.1 Recesso dal Contratto – art. 8.2 Clausola risolutiva espressa – art. 8.3 Eccessiva onerosità sopravvenuta. Art. 8.1 Recesso dal Contratto.** Ai sensi della Del. ARERA 302/2016/R/com e s.m.i, sia il Cliente, che il Fornitore, hanno facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte secondo le modalità e le tempistiche indicate nella predetta delibera. - **Recesso del Cliente**: Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, con un preavviso di durata pari a quanto stabilito dall'Autorità ARERA. Nel caso in cui il recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Fornitore dovrà ricevere la relativa comunicazione da parte del fornitore entrante/ *Acquirente Unico*, con le modalità definite dall'Autorità, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare Fornitore (disalimentazione della presa), il Cliente potrà recedere inviando direttamente raccomandata A/R e/o Pec al Fornitore, con un termine di preavviso di un mese, decorrente dalla data di ricezione della predetta comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In caso di recesso manifestato ai fini di cessazione della fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa. - **Recesso del Fornitore**: Il Fornitore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, con un preavviso di sei mesi, decorrenti dalla data di ricezione da parte del Cliente, della comunicazione di recesso del Fornitore. **Art. 8.2 Clausola risolutiva espressa.** Il Fornitore avrà facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto qualora, durante l'esecuzione del Contratto, si verifichino o vengano meno in capo al Cliente i cosiddetti "Requisiti di Solvibilità" e gli altri requisiti di cui all'art. 1.3 e, in ogni caso, qualora: - vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a rapporti di Fornitura pregressi; - qualora vi sia un peggioramento della situazione economica, finanziaria o patrimoniale del Cliente ovvero la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia o diventi negativa; - qualora la società preposta, eventualmente, ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l'assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fideiussoria dell'importo richiesto, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore, ovvero risulti inadempiente rispetto al ripristino della fideiussione escussa; - Qualora il Cliente non rispetti i requisiti di cui al D.lgs. 231/2001 (cosiddetta Responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231) e precisamente il Modello Organizzativo ai sensi del Decreto stesso, di cui Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza così come del Codice Etico di Eco Trade Srl, visibile sul sito www.ecotrade.bio.- Qualora il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione immobiliare oggetto di contratto risulti non più idoneo/valido ovvero il Cliente non provveda ad integrare/fornire la documentazione richiesta ovvero non venga presentata nelle tempistiche indicate, debitamente sottoscritta, la documentazione per le attività di competenza del Distributore; - mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura; venga revocata la procedura di addebito diretto del pagamento delle fatture su conto corrente bancario (procedura SEPA DIRECT DEBIT, salvo che il relativo obbligo non sia stato espressamente derogato per accordo scritto fra le Parti). Nel caso in cui il Cliente ed il Sottoscrittore del Mandato di autorizzazione per l'addebito in conto corrente SDD BUSINESS (B2B) e SDD RESIDENZIALE (CORE) non coincidano, sarà onere del Cliente e del Sottoscrittore, in caso di esercizio della revoca da parte del Sottoscrittore all'addebito in conto corrente, comunicare immediatamente al Fornitore tale circostanza, richiedendo, e successivamente inviando in originale, debitamente firmato, un nuovo Mandato di autorizzazione per l'addebito in conto corrente SDD BUSINESS (B2B) e/o SDD RESIDENZIALE (CORE), ove si evidenzino le coordinate del nuovo conto corrente prescelto per l'addebito. Tale procedura si riterrà valevole anche nel caso in cui l'accredito tramite Mandato di autorizzazione per l'addebito in conto corrente SDD BUSINESS (B2B) e SDD RESIDENZIALE (CORE), relativo alle fatture di Fornitura emesse, non abbia esito positivo. L'inadempimento a tali formalità sopra descritte farà sorgere il diritto del Fornitore a considerare il Contratto automaticamente risolto con le conseguenze come da normativa, e a richiedere quanto di spettanza del Fornitore al Cliente medesimo, stante l'inadempimento posto in essere. - In caso di Cliente Business, qualora al Cliente venga richiesto di conferire mandato al Fornitore e alla propria banca per l'attivazione della procedura di addebito diretto mediante SEPA DIRECT DEBIT B2B, e il Cliente si rifiuti di fornire tale mandato, ovvero tale mandato inizialmente conferito venga revocato, il Fornitore potrà considerare il Contratto automaticamente risolto, così come in caso di Cliente Domestico lo stesso si rifiuti di fornire mandato SDD RESIDENZIALE (CORE) ovvero tale mandato inizialmente conferito venga revocato; - per mancato ripristino del deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti; -Il Fornitore avrà, inoltre, facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto, al verificarsi di "eventi di turbativa". Per "evento di turbativa" si intende qualsiasi dei seguenti accadimenti: 1) un aumento del prezzo dei combustibili utilizzati per la generazione elettrica a seguito di tensioni eccezionali sui mercati internazionali o di eventi di qualsiasi tipo, ivi compresi provvedimenti delle Autorità (di seguito "eventi di forza maggiore"), che rendano gravemente squilibrato il rapporto tra il corrispettivo per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale pattuito con il Cliente e il costo di approvvigionamento dell'Energia Elettrica e/o Gas Naturale sul mercato italiano. Tale condizione di "grave squilibrio" deve intendersi verificata qualora il prezzo unico nazionale orario pubblicato dal GME (di seguito il "PUN") dovesse subire un incremento significativo rispetto al PUN medio aritmetico registratosi nel trimestre di stipula del presente Contratto o del rinnovo dello stesso; 2) eventi di forza maggiore che pongano il Fornitore nella oggettiva impossibilità e/o grave difficoltà di approvvigionarsi di Energia Elettrica e/o gas naturale. Relativamente all'Energia Elettrica, nel caso si verificassero le citate ipotesi di risoluzione del Contratto, il Cliente non subirà alcuna interruzione della Fornitura, ma sarà semplicemente trasferito al servizio di Maggior Tutela o al servizio di Salvaguardia nei tempi previsti dalla normativa vigente, e sarà pertanto soggetto alle condizioni di Fornitura previste per tali mercati, salvo che il Cliente non decida di stipulare un nuovo accordo con un altro Fornitore. Il Fornitore, qualora emergano irregolarità negli impianti e apparecchiature del Cliente, può sospendere la Fornitura, anche senza preavviso, qualora ricorrano motivi di sicurezza, senza che il Cliente abbia diritto a indennizzi, risarcimenti o danni. Qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, eccessiva onerosità, forza maggiore ecc.) il Punto di Fornitura resti nella titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione Locale, il Fornitore stesso provvederà alla richiesta di sospensione della Fornitura e successiva cessazione amministrativa ed il Cliente moroso non avrà diritto ad alcun risarcimento in merito. **Art. 8.3 Eccessiva onerosità sopravvenuta.** Qualora durante il presente Contratto si manifestino accadimenti inattesi e particolari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi bellici, catastrofi naturali, crisi finanziarie internazionali, crisi geopolitiche del settore energetico, provvedimenti delle Autorità o delle Organizzazioni Mondiali dei produttori delle fonti d'energia, ovvero si verifichi una delle situazioni di seguito elencate: **a)** la sopravvenienza di regolamentazioni o modificazioni del quadro normativo, regolamentare e tariffario; **b)** mutamento dei termini e delle condizioni di approvvigionamento, anche relative all'energia elettrica e gas naturale, da parte del Fornitore; **c)** variazione, rispetto all'anno precedente di Fornitura, delle procedure di assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero; **d)** variazione delle coperture del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano; **e)** variazione in relazione a quanto previsto dal D.M 13/12/2005 delle condizioni economiche e delle procedure di assegnazione dei diritti per l'Energia Elettrica di cui al D.M. 27/11/2000; quanto sopra con modalità tali da determinare un aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime, e dell'energia elettrica e/o gas naturale, o, comunque, una conseguente oggettiva alterazione del rapporto originario tra le reciproche prestazioni corrispettive, ovvero una difficoltà di adempiere da parte del Fornitore. In tali casi, il Fornitore, ai sensi dell'art.1467 c.c. ("Contratto con prestazioni corrispettive"), potrà, mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC e/o FAX, domandare la risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c. ("Effetti della risoluzione"). Ferme restando le ordinarie ipotesi di variazione delle condizioni economiche, e quanto previsto in merito alle integrazioni e modifiche del Contratto, in alternativa al diritto del Fornitore alla immediata risoluzione del Contratto, se e in quanto sia possibile mantenere in essere la Fornitura, e al fine di evitare la risoluzione, il Fornitore, nei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta, tra i quali, le ipotesi sopra elencate, potrà a sua discrezione offrire al Cliente di modificare le condizioni economiche del Contratto, attivando la procedura prevista dall'articolo 9 delle presenti CGF. Medesima procedura relativa alla modifica delle condizioni contrattuali, si riterrà valevole anche qualora si verifichi un aumento degli oneri per l'approvvigionamento della materia prima in capo al Fornitore, non preventivati e ciò anche in cogenza/pendenza del contratto di Fornitura, sebbene nello stesso vi sia indicazione del prezzo bloccato per i mesi indicati nelle "CTE - Energia Elettrica" e/o "CTE - Gas Naturale", senza che il Cliente nulla possa eccepire e/o richiedere. **Art. 9 Modifiche e cessione del Contratto.** Debbono intendersi automaticamente inserite nel Contratto, eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, o da provvedimenti di Pubbliche Autorità ovvero da parte di altri soggetti competenti. Qualora, anche a seguito di provvedimenti di Pubbliche Autorità, o di altri soggetti competenti, o, comunque, per altri motivi, si renda necessaria od opportuna l'integrazione del Contratto e/o la modifica dello stesso, ovvero la sostituzione di una o più clausole, ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, il Fornitore provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative unilateralmente. Si intendono espressamente ricomprese in tale ipotesi, le eventuali innovazioni normative che determinassero un mutamento della struttura di uno o più elementi di formazione del prezzo finale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifica del Load Profile elettrico, modifica della composizione delle Fasce elettriche, modifica dell'assegnazione di Import e/o stoccaggio, modifiche regolamentari e tariffarie, modifica al bilanciamento gas o alla gestione della morosità gas). In tali ipotesi, salvo i casi di inserimento automatico di clausole, il Fornitore avrà facoltà, di comunicare al Cliente eventuali modifiche delle presenti condizioni generali, e delle condizioni tecnico-economiche della Fornitura: tale comunicazione avverrà in forma scritta mediante specifica comunicazione che potrà essere alternativamente inviata via posta, via email, via fax e/o PEC, con un preavviso non inferiore a tre mesi. Il Cliente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare, mediante raccomandata A.R. da inoltrarsi presso gli indirizzi del Fornitore, la propria mancata accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore e si attiverà con le modalità previste da normativa al fine di rendere operativo il recesso. Il recesso avrà effetto, senza oneri per il Cliente, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa raccomandata. Il tutto, in ogni caso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per formalizzare e rendere efficace la cessazione della Fornitura nei rapporti con il Distributore competente, ed il gestore della rete. In caso di recesso, sino al termine della Fornitura, rimarranno ferme le condizioni precedentemente pattuite. In caso di mancata comunicazione nei termini di cui sopra, si intenderanno invece espressamente accettate dal Cliente le nuove condizioni così come comunicate. Qualora si verifichi variazione unilaterale delle condizioni contrattuali senza il rispetto dei termini di preavviso di cui sopra, il Cliente finale avrà diritto ad un indennizzo automatico (Deliberazione ARERA 46/2020/R/com). Il Cliente consente ed autorizza, fin d'ora, la cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società abilitata a concludere contratti per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, fermo restando che la cessione non comporterà, comunque, un aggravio di costi per il Cliente. **Art. 10 Ulteriori eventuali obblighi del Fornitore – Sospensione e/o interruzione per cause di forza maggiore.** Il Fornitore, nell'ipotesi in cui assuma le vesti di Appaltatore, ai sensi della L. 136/2010, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della citata legge. In tale ipotesi, il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo, della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Fornitore non è responsabile per sospensione o interruzione della Fornitura causate da forza maggiore, eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti della Pubblica Autorità, scioperi, stato di guerra, qualsiasi altra causa al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e gas naturale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore. Al ricorrere del caso fortuito e/o della forza maggiore nelle circostanze di cui sopra, pertanto, il Cliente alcunché potrà richiede ad alcun titolo e/o ragione al Fornitore. **Art. 11 Diritto di ripensamento.** Qualora il presente Contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, o in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente la vendita, il Consumatore/Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento (da intendersi come il diritto recesso ex D.lgs. 206/2005 e s.m.i) dal Contratto, senza oneri, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento, il Cliente Consumatore dovrà inviare una comunicazione, contenente una dichiarazione esplicita, a mezzo di lettera raccomandata A/R presso la sede operativa del Fornitore, sita in: Zona Ind.le Rigutino Ovest 253/B 52100 Arezzo, o a mezzo PEC a eco.trade@pec.it. Per rispettare il termine di recesso relativo al ripensamento, è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di cui sopra prima della scadenza del periodo indicato, utilizzando, nel caso, l'apposito modello indicante le generalità del richiedente, la residenza e/o domicilio del medesimo, nonché l'oggetto del contratto dal quale si chiede il recesso, il suo identificativo (POD-PDR), modulo presente sul sito www.ecotrade.bio o fac-simile riportato nella nota informativa. Il Cliente è tenuto a conservare le indicazioni riportate nella Nota Informativa e farvi riferimento qualora intenda esercitare il diritto di ripensamento. **Art. 12 Eventuale cessione del credito.** Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, e il Cliente sin d'ora accetta ed acconsente a detta cessione. In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi, ed alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente. **Art.13 Imposizione fiscale e tassazione.** Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la Fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa. Il Contratto non è soggetto a registrazione. **Art. 14 Informazioni.** Per qualsiasi informazione inerente il presente Contratto, il Cliente può rivolgersi ai recapiti del Fornitore indicati nelle CTE. Eventuali reclami inerenti il servizio, dovranno essere inviati per iscritto all'indirizzo della sede operativa del Fornitore. **Art. 15 Riferimenti legislativi.** I riferimenti legislativi citati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura, tra gli altri, sono i seguenti: Codice Privacy : D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento U.E 679/2016; D.Lgs 231/2002 afferente agli interessi di mora; Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005 e s.m.i Piano CasaD.L:47/2014 conv.80/14. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di emissioni di CO (anidride carbonica): pubblicata sulla G.U.E. 25.10.2003 n. 275; D.lgs. 231/2001; TIMOE (Allegato A Del. Arera 258/2015/R/com e s.m.i); TIMG (Allegato Del. Arera n. ARG/gas 99/11 e s.m.i.; TISIND (allegato A Del. ARERA 593/2021/R/com e s.m.i.; TIV (D.L. 73/2007 di cui Del. Arera 491/2020/R/eel e s.m.i); TIVG (Allegato A Del. Arera 148/2019/R/gas e s.m.i). Tutte le Deliberazioni di ARERA sono pubblicate nel sito internet: www.arera.it. **Art. 16 Legge applicabile - Tentativo di conciliazione - foro competente.** La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, non conciliata bonariamente tra le Parti, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Arezzo, per i contratti conclusi con un Cliente Business; in caso di Cliente Consumatore, il Foro competente sarà quello di residenza o domicilio del Cliente. Il Cliente è consapevole, che, ai sensi del TICO (allegato A del. ARERA 209/2016/R/COM e s.m.i) , decorsi 40 giorni dall'invio di un reclamo scritto agli indirizzi del Fornitore, la cui risposta sia ritenuta dal Cliente insoddisfacente, potrà esperire tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione ARERA (l'attivazione della procedura è gratuita e la domanda potrà essere presentata sul sito del servizio conciliazione), ovvero presso i diversi organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a ciò deputati. **Art. 17 Trattamento dati personali.** Il Fornitore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati forniti verranno utilizzati conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per dare esecuzione al Contratto, o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato e/o per compiere operazioni propedeutiche all'esecuzione del contratto, e/o per eseguire specifici obblighi normativi. In particolare, il trattamento dei dati personali è finalizzato anche all'invio, qualora acconsentito dal cliente all'interno della documentazione contrattuale, di comunicazioni inoltrate a mezzo e-mail o altra modalità, affinché il Cliente possa essere informato delle novità relative al mercato energetico, per l'individuazione di soluzioni tecnologiche per l'efficienza energetica, nonché per la promozione di aggiornamenti tariffari. Inoltre, con il consenso dell'interessato espresso all'interno della documentazione contrattuale, i dati, inclusi quelli generati durante la gestione del rapporto contrattuale, potranno essere utilizzati per inviare, mediante posta, telefono, sms e/o e-mail, offerte commerciali riservate sui prodotti e servizi distribuiti dal Fornitore e/o da altre società appartenenti al medesimo gruppo, e/o a qualsivoglia titolo connesse e/o collegate allo stesso, ovvero per effettuare ricerche di mercato. I dati verranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da responsabili ed incaricati nominati dal Titolare, per l'esecuzione delle attività strumentali per perseguire le finalità sopra descritte. I predetti dati, potranno essere comunicati a società che controllano o sono collegate con il Fornitore, per le finalità sopra descritte. Per accedere ai dati, modificarli, integrarli, aggiornarli ovvero revocare il loro trattamento ai fini commerciali e/o ricerche di mercato, è sufficiente scrivere al Titolare del Trattamento, in persona del Legale Rappresentante p.t., presso la sede legale di Eco Trade srl, corrente in Gualdo Tadino (PG), Via Fratelli Cairoli, SNC - Cap 06023.